



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 14 del 01.02.2013

Oggetto:	Legge 22 dicembre 2011, n.214 - Proposta determinazioni della disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ' Tares ' - da applicare con riferimento all'esercizio finanziario 2013.
-----------------	---

L'anno **Due mila tredici**, il giorno **uno** del mese di **Febbraio** regolarmente convocata per le ore **12.00** con appositi avvisi, in Tadasuni nella Sala delle Adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
DELIGIA Livio	Sindaco	X	
CARTA Antioco	Vice-Sindaco		X
OPPO Francesco	Assessore	X	
DEMARTIS Marco	Assessore	X	

Presiede la Giunta Comunale il Sindaco **Livio Deligia**.

Verbalizza il Segretario Comunale **Dr. Caria Pietro**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Sig. Livio Deligia - dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla presente deliberazione:

- il responsabile dell'ufficio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile dell'ufficio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, hanno espresso parere favorevole;

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario 2012, approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 02 del 13.04.2012;

VISTA la seguente proposta di delibera dell'Ufficio;

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

- **comma 1.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni" - **TARES**

- **comma 22.** Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

- **comma 23.** Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

- **comma 24.** Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

- **comma 25.** La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

- **comma 46.** A decorrere dal 1°gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza

EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2012 cessa l'applicazione della (TARSU/TIA)

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23.12.2000, n°388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della 28.12.2001, n°448 (Legge finanziaria 2002) con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Comunicato del 3 gennaio 2013 del sito Ministeriale il quale riporta il testo del comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “*Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*”.

CONSIDERATO che la competenza all'istituzione di nuovi tributi è del Consiglio Comunale, tuttavia essendo l'Imposta-Tassa TARES, una imposta obbligatoria introdotta con legge dello stato, la competenza della Giunta Comunale in merito al presente atto è solo puramente di proposta del tributo per essere inserita nel bilancio di Previsione 2013 con le entrate in riferimento alle spese sostenute per il servizio, lasciando la competenza come per legge al Consiglio Comunale l'approvazione e la modifiche delle tariffe.

RITENUTO pertanto di dover proporre l'inserimento delle entrate dell'imposta per l'esercizio 2013 nella stessa misura di copertura dei costi così come da atti di spesa trasmessi dall'Unione dei Comuni del Guilcier con l'aggiunta dello 0,30 a metro quadrato della superficie calpestabile così come previsto dall'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.», di conversione al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

- 1) **Di prendere atto** degli obblighi previsti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» ed in particolare l'art.14 della Legge suddetta che testualmente recita: - **comma 1** . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni” – **TARES**.
- 2) **Di proporre** al Consiglio Comunale con riferimento all'esercizio finanziario 2013 e seguenti, l'istituzione della Risorsa 1085 (codice 1021085) Tributo Comunale Sui Rifiuti E Sui Servizi - **TARES** - nella stessa misura di copertura dei costi così come da atti di spesa trasmessi dall'Unione dei Comuni del Guilcier con l'aggiunta dello 0,30 a metro quadrato della superficie calpestabile, così come previsto dall'art. 14 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.», di conversione al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011);

- 3) **Di stimare**, conseguentemente in via presunta, il gettito complessivo delle entrate della TARES in € 23.543,33, (costo servizio € 18.527,48 + 0,30 superficie calpestabile 5.015,85) da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013;
- 4) **Di riservarsi**, per quanto di competenza, di apporre le variazioni a seguito di eventuali decisioni di modifica da parte del Consiglio Comunale o per effetto di norme statali in merito;
- 5) **Di disporre** che il Servizio Finanziario del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle tariffe deliberate;
- 6) **Di allegare** copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Con separata votazione con unanime, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134 comma 4, della D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Deligia Livio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Caria Pietro

Pareri

AREA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U.E.L. 18/8/2000 N°267.

Tadasuni 1 febbraio 2013

Il responsabile del servizio finanziario
Rag. Melas Franco Vellio

Pubblicazione e invio ai capigruppo

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che in data odierna la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18/8/2000 N°267 e che vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi e inviata in copia ai capigruppo consiliari.

Tadasuni 6 febbraio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Caria